

- 5.3.5. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:.....; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: tipo/i di reato:
- 5.3.6. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:.....; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: tipo/i di reato:
- 5.4. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 75, comma 1, lettera d), del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34):**
- 5.4.1. Osservazioni della Stazione appaltante:
-
-
-
- 5.5. Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale e di regolarità contributiva (art. 75, comma 1, lettera e) del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere p), r) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34; art. 2, comma 1, decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445):**
- 5.5.1. Irregolarità contributiva INPS ¹. sede di:.....;
- 5.5.1.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.1.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.1.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.2. Irregolarità contributiva INPS ¹. sede di:.....;
- 5.5.2.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.2.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.2.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.3. Irregolarità contributiva INAIL ¹. sede di:.....;
- 5.5.3.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.3.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.3.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.4. Irregolarità contributiva INAIL ¹. sede di:.....;
- 5.5.4.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.4.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.4.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.5. Irregolarità contributiva Cassa Edile ¹. sede di:.....;
- 5.5.5.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.5.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.5.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.6. Irregolarità contributiva Cassa Edile ¹. sede di:.....;
- 5.5.6.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:;
- 5.5.6.2. Attestata alla data del:/...../.....;
- 5.5.6.3. Eventuale contenzioso in atto ¹ innanzi a.....;
- 5.5.7. Soggetto che si è avvalso del piano individuale di emersione non ancora concluso ¹
- 5.6. Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 75, comma 1, lettera e) del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere p), r) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34):**
- 5.6.1. Valutazioni della Stazione appaltante in merito alla gravità delle infrazioni commesse dal soggetto concorrente (sia esso l'impresa o il suo amministratore):
-
-
-
- 5.7. Irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 75, comma 1, lettera g), del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34):**
- 5.7.1. Irregolarità accertata dall'Agenzia delle Entrate - sede di:.....;

- 5.7.1.1. Importo non corrisposto: euro per gli anni:
.....;
- 5.7.1.2. Attestata alla data del: ... //
- 5.7.1.3. Eventuale contenzioso concluso ¹ innanzi a
- 5.8. Irregolarità nei riguardi di condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara (previste dalle norme oppure dal bando di gara) (art. 27, comma 2, lettera t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34):**
- 5.8.1. Partecipazione plurima ¹
- 5.8.2. Collegamento sostanziale ¹ con:
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale).
- 5.8.3. Controllo ex art. 2359 c.c. ¹ con:
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale);
.....(codice fiscale).
- 5.8.4. Altra condizione:..... ¹
- 5.9. Sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (art. 27, comma 2, lettera t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34).**
- 5.9.1. Cause di decadenza, di divieto o di sospensione ¹;
- 5.9.2. Tentativi di infiltrazione mafiosa ¹.
- 5.10. Irregolarità rispetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 27, comma 2, lettere p) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34; art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68):**
- 5.10.1. Impresa con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ¹
- 5.10.2. Impresa con organico oltre 35 dipendenti ¹
- 5.11. Incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione a causa dell'emissione, senza autorizzazione o senza provvista, di assegni bancari e postali come risultante dall'"Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari" di cui all'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e s.m. (art. 27, comma 2, lettera t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34; art. 1 e art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):**
- 5.11.1. Mancanza di autorizzazione ¹
- 5.11.2. Difetto di provvista: ¹
- 5.11.3. Irregolarità dell'assegno ¹
- 5.12. Mancata veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 19-bis, 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, rilasciate dall'impresa per la partecipazione alla gara, in quanto non concorrente con altri motivi di esclusione, o contraffazione di documenti:**
- 5.12.1. E' stato accertato il mancato riscontro oggettivo in atti della P.A. delle autodichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara, non concorrente con altri motivi di esclusione ¹
- 5.12.2. Formazione di atti falsi ¹ atto oggetto di contraffazione
.....
- 6. Controllo ex art. 71 del DPR 445/2000 della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000 (anche nel caso di esclusione ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. h) del DPR n. 554/99 e s.m., laddove la relativa dichiarazione sia risultata difforme da quanto risultante nel casellario informatico)**
- 6.1. Dichiarazioni risultate veritiere ¹**
- 6.2. Dichiarazioni relative a requisiti mancanti, omesse o non previste ¹**
- 6.3. Dichiarazioni che, anche se difformi, la S.A. ritiene non vadano iscritte nel casellario**
- 6.3.1. Motivi adottati dalla S.A.
-
-
- 6.4. Dichiarazioni in contrasto con gli atti della pubblica amministrazione**

- 6.4.1. Sussiste l'esimente dell'errore scusabile f
 - 6.4.1.1. Motivi adottati dalla S.A.
 -
 -
- 6.4.2. Dichiarazioni scientemente false f
 - 6.4.2.1. Motivi adottati dalla S.A.
 -
 -
- 6.4.3. Denuncia all'A.G. per dichiarazione mendace
o per formazione di atti falsi f

7. Provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in caso di esclusione dalla gara

7.1. Provvedimento di esclusione

- 7.1.1. Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale, verbale di esclusione, verbale di revoca dell'aggiudicazione, ecc.).....
- sottoscritto da:.....data del
- provvedimento o atto di esclusione: / /

7.2. Escussione della cauzione

- 7.2.1. Cauzione richiesta f
- 7.2.2. Cauzione incamerata f

8. Giustificazioni eventualmente addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Osservazioni della stazione appaltante

.....

.....

.....

.....

.....

10. Documenti allegati alla presente comunicazione

- 10.1. Dichiarazione presentata all'atto dell'offerta dall'impresa segnalata relativamente al possesso dei requisiti generali e al rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara f
- 10.2. Provvedimento o verbale di esclusione f
- 10.3. Casellario giudiziale f
- 10.4. Certificato carichi pendenti f
- 10.5. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali f
- 10.6. Attestati INPS, INAIL, CASSE EDILI f
- 10.7. f
- 10.8. f

...../...../.....

Firma del Responsabile del procedimento o del Presidente di gara o del Dirigente che sottoscrive la presente comunicazione.

ALLEGATO B

(da impiegare nel caso di segnalazione di fatti riguardanti la fase di esecuzione dei lavori, da annotare nel casellario)

ALL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Ufficio verifica requisiti imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

N. FAX 06.3672.3430/3431

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO EX ART. 27 DEL DPR 25 GENNAIO 2000, N. 34 DI DATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 75 DEL DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554 NONCHÉ PER L'ANNOTAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI.

- 1. Stazione appaltante**
 - 1.1. Codice fiscale:**
 - 1.2. Denominazione:**
 - 1.3. Indirizzo:**

- 2. Responsabile del procedimento o dirigente che sottoscrive la comunicazione**
 - 2.1. Nome e cognome:**
 - 2.2. Ufficio / Settore a cui è preposto:**
 - 2.3. Carica rivestita:**
 - 2.4. N. telefonico:**
 - 2.5. N. fax:**
 - 2.6. E-mail:**

- 3. Individuazione dell'intervento**
 - 3.1. Codice univoco attribuito dall'Autorità:**
 - 3.2. Oggetto dell'appalto :**
 - 3.3.**
 - 3.4.**
 - 3.5.**
 - 3.5.1. Data di pubblicazione del bando: / /
 - 3.5.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: / /
 - 3.5.3. Consegna dei lavori in via d'urgenza: ¹ data: / /
 - 3.5.4. Contratto d'appalto stipulato in data: / /
 - al n. di rep.
 - 3.5.5. Contratto d'appalto registrato in data: / /
 - n. di reg.
 - 3.5.6. Importo del contratto euro
 - 3.5.7. Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo euro
 - 3.5.8. Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo euro
 - 3.5.9. Importo totale euro

- 4. Ditta aggiudicataria**
 - 4.1. Codice fiscale:**
 - 4.2. Ragione sociale:**

- 4.3. Sede legale:
- 4.4. N. telefonico:
- 4.5. N. fax:
- 4.6. E-mail:
- 4.7. Impresa qualificata:
- 4.8. Nome e cognome del legale rappresentante:
- 4.9. Nome e cognome del direttore tecnico:
- 4.10. Posizione della ditta segnalata:
- 4.10.1. Singola
- 4.10.2. In A.T.I.
ditta associata: cod. fisc.; ragione sociale:
- 4.10.3. Consorzio cod. fisc.; ragione sociale:
- ditta consorziata: cod. fisc.; ragione sociale:

5. Ditta subappaltatrice eventualmente segnalata

- 5.1. Codice fiscale:
- 5.2. Ragione sociale:
- 5.3. Sede legale:
- 5.4. N. telefonico:
- 5.5. N. fax:
- 5.6. E-mail:
- 5.7. Impresa qualificata:
- 5.8. Nome e cognome del legale rappresentante:
- 5.9. Nome e cognome del direttore tecnico:
- 5.10. Oggetto del subappalto :
-
-
- 5.10.1. Data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da parte del subappaltatore: / /
- 5.10.2. Data di autorizzazione del subappalto: / /
- 5.10.3. Importo del subappalto : euro

6. Motivo/i della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con riferimento a ditta aggiudicataria

6.1. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori (art. 27, comma 2, lettere p) e t), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34), nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro:

- 6.1.1. Mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa
(compilare solo se compilato il punto 3.2.3.)
- 6.1.2. Risoluzione del contratto
- 6.1.3. Esecuzione gravemente errata
- 6.1.4. Dichiarazione di non collaudabilità dei lavori
- 6.1.5. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
- 6.1.5.1. Accertate dal coordinatore della sicurezza
- 6.1.5.2. Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente
- 6.1.6. Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro
- 6.1.6.1. Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere
effettuata dal Servizio Ispezioni del lavoro
- 6.1.6.2. Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso
- 6.1.6.3. Debitamente accertate dalla S.A.
- 6.1.7. Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. o contraffazione di
documenti, nel corso dei lavori
- 6.1.8. Altro

7. Motivo/i della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con riferimento a ditta subappaltatrice

7.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro; carenza di requisiti generali o di capacità tecnico economica oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte della ditta subappaltatrice:

- | | | |
|----------|---|---|
| 7.1.1. | Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro | f |
| 7.1.1.1. | Accertate dal coordinatore della sicurezza | f |
| 7.1.1.2. | Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente | f |
| 7.1.2. | Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro | f |
| 7.1.2.1. | Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere effettuata dal Servizio Ispezioni del lavoro | f |
| 7.1.2.2. | Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso | f |
| 7.1.2.3. | Debitamente accertate dalla S.A. | f |
| 7.1.3. | Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. contraffazione di documenti, al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto
<i>(in tal caso va unito al presente modello B anche il modello A compilato con riferimento ai requisiti carenti)</i> | f |
| 7.1.4. | Altro | f |

8. Provvedimenti adottati dalla stazione appaltante

8.1. Provvedimento di rescissione

- 8.1.1. Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale, delibera di Giunta, ecc.),..... sottoscritto da:.....data del provvedimento o atto di rescissione: / /

8.2. Escussione della cauzione

- 8.2.1. Cauzione richiesta f
- 8.2.2. Cauzione incamerata f

8.3. Denuncia all'Autorità Giudiziaria f

9. Giustificazioni eventualmente addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Ricorso al giudice ordinario o all'arbitrato, da parte dell'impresa

10.1. Giudice ordinario f

- 10.1.1. Atto notificato alla S.A. in data: .../.../.....
- 10.1.2. Atto di citazione depositato in data: .../.../.....
Presso Tribunale di

10.2. Arbitrato f

- 10.2.1. Proposta di arbitrato notificata alla S.A. in data: .../.../.....
- 10.2.2. Proposta trasmessa alla Camera Arbitrale in data: .../.../.....

11. Osservazioni della stazione appaltante

.....

.....

.....

.....

.....

12. Documenti allegati alla presente comunicazione

12.1. Determinazione di risoluzione contrattuale ex art. 119 del DPR n. 554/99	i
12.2. Verbale di accertamento del Servizio Ispezione del lavoro	i
12.3. Atto del collaudatore:	i
12.4. Attestati INPS, INAIL e Casse edili	i
12.5.	i
12.6.	i

....., .../ .../

Firma del Responsabile del procedimento o del Dirigente che sottoscrive la presente comunicazione.

.....

Determinazione n. 2/2005

Consegna dei lavori sotto riserva di legge

(2 marzo 2005)

Considerato in fatto

Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di vigilanza, cui è istituzionalmente preposta, l'Autorità ha riscontrato il frequente ricorso da parte delle stazioni appaltanti all'istituto della "consegna dei lavori sotto riserve di legge", spesso seguita dall'immediata sospensione degli stessi, nonché da un significativo ritardo nella stipulazione del relativo contratto d'appalto. Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire l'esatta valenza giuridica di tale istituto, nonché i limiti connessi al suo eccezionale utilizzo.

Ritenuto in diritto

La consegna dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 129 del DPR n. 554/99, deve avvenire non oltre il termine di 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, ovvero dalla sua approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.

Può accadere, tuttavia, che si verifichino nell'esperienza concreta particolari "ragioni di urgenza", tali da non consentire un differimento dell'inizio dei lavori fino alla stipulazione od al perfezionamento del relativo contratto.

Tale possibilità, è stata, in realtà, espressamente contemplata e disciplinata dal legislatore dapprima all'art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, e successivamente al comma 1 dell'art. 129 del DPR n. 554/99, che riprendendo sostanzialmente quanto stabilito in precedenza, letteralmente afferma che "*qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori*".

La norma del successivo art. 130, comma 3, stabilisce, altresì, che in tal caso il processo verbale deve necessariamente indicare: 1) i materiali ai quali l'appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni per le quali si rende necessario l'immediato inizio in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.

Ciò al fine specifico di assicurare da un lato la tempestiva esecuzione dei soli lavori che l'urgenza non consente di dilazionare nel tempo e dall'altro di impedire che l'appaltatore possa prendere ulteriori iniziative in contrasto con la peculiare situazione di incertezza contrattuale, nella quale si trova ad operare.

La disciplina dell'istituto - che tra l'altro non innova all'effetto tipico della consegna, che consiste nel determinare l'inizio del termine previsto per

l'ultimazione dei lavori - è completata dalla disposizione di cui al comma 4 dello stesso art. 129, secondo il quale " *in caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.*"

Successivamente alla consegna dei lavori con riserva può, infatti, accadere che:

- 1) la stipula del contratto avvenga regolarmente nei termini di cui all'art. 109 del Regolamento di attuazione, ed in tal caso *nulla quaestio*;
- 2) trascorrono i suddetti termini senza che intervenga alcuna regolare stipulazione, ed in tal caso sarà consentito all'appaltatore recedere dal contratto qualora ciò sia dovuto ad un comportamento imputabile all'amministrazione;
- 3) si verificano circostanze, successive alla consegna, tali da imporre all'amministrazione di non procedere alla stipula del contratto stesso.

Dal complesso delle norme richiamate si evince, pertanto, chiaramente il carattere di eccezionalità dell'istituto in esame da cui scaturisce la conseguente applicazione di norme particolari.

Le stazioni appaltanti, in particolare, potranno far ricorso a tale procedura soltanto in presenza di entrambe le condizioni sottoelencate:

- 1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto;
- 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza.

Con specifico riferimento al punto 2) è necessario ricordare che secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ribadito da questa stessa Autorità in altre sue precedenti pronunce deve trattarsi di " *un'urgenza qualificata e non generica tale da potersi fundamentalmente ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività o l'efficacia dell'intervento stesso*" (Corte dei conti, Sez. contr., 23 gennaio 1986 n. 1625).

Ciò sta sostanzialmente ad indicare che l'urgenza in quanto circostanza speciale ed eccezionale che rende indilazionabile l'inizio dell'esecuzione dei lavori programmati deve:

- 1) scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, " *ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento*" (come espressamente chiarito da questa stessa Autorità nella determinazione n. 9 del 2003);
- 2) avere carattere cogente, vale a dire essere tale da "obbligare" l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
- 3) avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell'amministrazione.

Conseguentemente non integrano gli estremi della urgenza di cui all'art. 129 del DPR 554/99 quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l'approvazione del contratto; 3) sono dirette a sopperire a negligenze proprie dell'amministrazione, quali

ad esempio l'osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento, ovvero una carente organizzazione, che rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.

Ciò chiarito, si rende, altresì, opportuno precisare che la stessa *ratio* sottesa all'espressa previsione dell'istituto in esame, vale a dire consentire l'immediato inizio di quei soli lavori che non possono essere dilazionati ulteriormente nel tempo senza grave pregiudizio dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera o dell'intervento programmato, non è conciliabile, in via generale, con l'utilizzo della sospensione dei lavori prevista e disciplinata dall'art. 133 del Regolamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, non potranno ritenersi circostanze in grado di giustificare la suddetta sospensione: 1) la sussistenza di condizioni climatiche avverse, preesistenti o prevedibili da parte dell'appaltatore; 2) la necessità di adottare varianti tecniche o di provvedere a nuove lavorazioni, che mal si concilierebbe con l'assoluta indilazionabilità delle stesse; 3) l'esigenza di risolvere problemi organizzativi della stazione appaltante, sovente causa anche del ritardo nella stipulazione del contratto d'appalto; 4) la necessità di provvedere all'acquisizione di autorizzazioni o nulla-osta, nonché, più in generale ad adempimenti propedeutici al fine di una proficua esecuzione dei lavori.

Peraltro, qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l'accertamento della situazione di fatto, dovrà attenersi ancor più scrupolosamente al disposto normativo di cui all'art. 133 del DPR n. 554/99, indicando dettagliatamente le ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e specificando altresì la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della consegna anticipata.

In caso contrario, sarà logico presumersi - come, tra l'altro, già chiarito da questa Autorità nella precedente determinazione n. 9 del 2003 - " *un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e - per essa - dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale*".

Determinazione n. 3/2005

Appalti misti e requisiti di qualificazione

(6 aprile 2005)

Considerato in fatto

Sono pervenute a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici alcune richieste di chiarimenti da parte di stazioni appaltanti in merito ai requisiti di qualificazione negli appalti misti. Al riguardo il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 aprile 2005, al fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.

Ritenuto in diritto

Per appalto misto si intende quello in cui l'oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il problema dell'individuazione della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità dell'appalto stesso in termini di lavori, servizi o forniture.

A tal fine, con riferimento al settore dei lavori pubblici, deve richiamarsi l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai sensi del quale "nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento".

Il parametro da utilizzare nell'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni eterogenee, di cui alla suddetta disposizione, è quello della prevalenza economica.

Con riferimento a tale disposizione, tuttavia, con procedura di infrazione n. 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione ha formulato alcuni rilievi circa la compatibilità della norma italiana in materia di contratti misti al diritto comunitario.

E' stato rilevato, infatti, che all'individuazione dell'oggetto principale di un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione dell'accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni e viceversa.

Nel recepire tale impostazione concettuale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella circolare n. 2316 del 18 dicembre 2003, in materia di "disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi", ha focalizzato il concetto di "oggetto principale del contratto" precisando che il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di pre-

valenza della prestazione parziale intesa non tanto (e non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto. La Circolare invita, altresì, le amministrazioni aggiudicatrici all'osservanza del criterio comunitario in esame, conformando allo stesso i futuri bandi di gara.

Successivamente nella Direttiva unificata n. 18/2004/CE - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - con riferimento agli appalti misti (lavori con forniture e/o servizi), è stato precisato che (X considerando) l'appalto va definito di lavori se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione di lavori "anche se può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi"; tale precisazione va però letta con quanto previsto per l'appalto di servizi, laddove si precisa che se il contratto contiene lavori qualificabili accessori rispetto ai servizi, il contratto si definisce comunque di servizi. Il riferimento è dunque alla nozione di accessorietà dei lavori e non alla prevalenza economica. Ciò viene chiarito sempre nel X considerando della direttiva dove si afferma che sono *accessori* rispetto all'oggetto principale del contratto i lavori che "costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio". E, per ulteriore chiarezza, viene precisato anche che il fatto che detti lavori (accessori) facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori dell'appalto di servizi. Analogamente dispone l'art. 1, comma 2 della Direttiva.

Di conseguenza, al fine di rendere la normativa interna conforme al diritto comunitario, nel senso indicato, nel disegno di legge comunitaria 2004 (Disegno di legge C 5179 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Testo approvato dal Senato (S 2749) e trasmesso all'esame dell'assemblea della Camera dei Deputati¹ è prevista l'introduzione nell'art. 2 sopra citato, del criterio dell'accessorietà così come inteso nel diritto comunitario.

Si prevede, infatti, la sostituzione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m., con il seguente testo "nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto".

Tale disposizione recepisce, dunque, le indicazioni della Direttiva n. 18/2004/CE, sebbene non contenga alcuna precisazione in ordine al significato da attribuire al criterio dell'"accessorietà", sicché per comprenderlo occorrerà fare riferimento a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Così alla luce del modifiche normative *in itinere*, può osservarsi quanto segue:

¹ La legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96.

- la normativa sui lavori pubblici troverà applicazione qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento rispetto al valore dell'appalto;
- la normativa *de qua*, ai sensi della nuova e futura versione dell'art. 2, comma 1, legge quadro, non sarà applicabile quando i lavori rivestono carattere accessorio, ossia (ai sensi della direttiva n. 18/2004) quando "costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio". Sicché troverà applicazione la normativa su servizi o forniture anche qualora i lavori, accessori nel senso appena esplicitato, siano di valore economico superiore a questi ultimi. Ma ragionando al contrario, può altresì ammettersi l'applicazione della normativa sui lavori pubblici ove i lavori stessi "caratterizzino" l'appalto (in quanto costituenti l'oggetto principale dello stesso) e (poiché la norma nulla dispone al riguardo), può aggiungersi, anche se di valore inferiore rispetto a quello di servizi e forniture.

La suddetta interpretazione dell'art. 2 (nella futura versione) sembra, peraltro, in linea con le pronunce dell'Autorità sull'argomento, la quale nell'atto di regolazione n. 5 del 31/01/2001 e nelle determinazioni nn. 13 del 28/12/1999 e 22 del 10/12/2003, ha espresso avviso per cui nell'ordinamento italiano il criterio dell'accessorietà, contenuto nelle direttive comunitarie, è integrato con il criterio della prevalenza economica.

Conseguentemente (come precisato nelle citate pronunce dell'Autorità) la normativa in tema di lavori pubblici troverà applicazione in entrambi i seguenti casi:

1. in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l'amministrazione pubblica intende conseguire è quello della realizzazione dell'opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale;
2. nei casi in cui la prestazione di lavori assuma rilievo prevalente e economico superiore al 50% del valore complessivo del contratto.

Occorre, inoltre, considerare che le previsioni comunitarie in materia di appalti misti e le conseguenti modifiche che saranno apportate all'art. 2, comma 1, della legge quadro, come illustrato in precedenza, devono coniugarsi con il regime di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici previsto nella legge quadro.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m. "(...) tutti i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati (...)"; così ai sensi del successivo comma 11-septies "nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo".

Quest'ultimo comma, introdotto dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (c.d. Merloni *quater*) stabilisce, dunque, che nei contratti di forniture e servizi con lavori accessori, pur non disciplinati dalle norme della legge quadro sui lavo-

ri pubblici in ragione del peso della componente lavori inferiore al 50 per cento, ma anche (alla luce della direttiva n. 18/2004/CE e delle modifiche normative *in itinere* dell'art. 2, comma 1, legge n. 109/1994 e s.m.), in ragione dell'accessorietà degli stessi, rispetto a servizi e/o forniture, i lavori devono essere svolti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 8 della stessa legge quadro.

Come precisato dall'Autorità nella determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, infatti, tale norma deve essere interpretata nel senso che nei contratti di fornitura e servizi, i lavori, ove previsti ed anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50% dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso di attestazione di qualificazione.

Si deroga, dunque, alla regola generale dell'art. 2, comma 1, della legge quadro, (anche nella futura versione): in tema di qualificazione, infatti, le regole della legge quadro si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture, e fatta salva per il resto l'applicazione della normativa relativa alla tipologia alla quale il contratto è riconducibile (forniture o servizi).

Si tratta peraltro di un'esigenza sempre più sentita in ordine a nuove tipologie contrattuali, come il *global service* e simili, spesso sottratti all'applicazione della legge quadro n. 109 del 1994.

Esigenza già evidenziata dall'Autorità, la quale con deliberazione n. 254 del 21/06/2001, esaminando un bando della Consip per la fornitura di servizi di *global service* immobiliare, ha ritenuto le clausole del relativo bando di gara compatibili solo con la prestazione di servizi e non anche con l'esecuzione di lavori pubblici, non essendo ivi previsto, *ex ante*, quale requisito di partecipazione alla gara il possesso della qualificazione ai sensi del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, necessario invece per l'esecuzione di lavori (nella fattispecie di manutenzione).

La disposizione dell'art. 8, comma 1-*septies*, della legge n. 109/1994 e s.m., invece, dispone chiaramente l'obbligo di far eseguire i lavori esclusivamente a soggetti qualificati.

Conseguentemente deve ritenersi che nei bandi relativi ad appalti misti dovranno essere opportunamente evidenziate la categoria e la classifica, con i relativi importi, dei lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50 per cento, mentre i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori.

Allo stesso modo, si ritiene che negli appalti misti debba trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 34/2000, ogni qualvolta la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi la soglia di € 20.658.276.

La disposizione in parola stabilisce infatti che "per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (€ 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della Legge”.

Conseguentemente, ove detta disposizione trovi applicazione negli appalti misti, come sopra precisato, il requisito di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del DPR n. 34/2000 dovrà essere comprovato con riferimento alla cifra d'affari in lavori, e non anche in servizi e/o forniture.

Sulla base delle suesposte considerazioni

Il Consiglio

Ritiene che

- *nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto stesso, a prescindere dalla rilevanza economica;*
- *le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. in materia di qualificazione si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture;*
- *nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente evidenziate le categorie e le classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione di detti lavori;*
- *negli appalti misti, qualora la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi la soglia dei 20.658.276 di euro, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del DPR n. 34/2000, per cui l'impresa concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, dovrà dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; detto requisito di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del DPR n. 34/2000 è comprovato esclusivamente con riferimento alla cifra d'affari in lavori, e non anche in servizi e forniture.*

PAGINA BIANCA